

**Allegato al decreto del Presidente n. 48 dd. 15.12.2022**

**IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Donatini Michela**

**Comunità Alto Garda e Ledro – Riva del Garda - Provincia di Trento**

Repertorio atti privati n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ - Rep. PITre n. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Convenzione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.05.2018, n° 2 e s.m. per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani derivanti dagli sgomberi di alloggi e accessori nei Comuni della Comunità della Vallagarina a favore di I.T.E.A. S.p.A.**

FRA

la Comunità Alto Garda e Ledro , rappresentata dal Presidente Miola Claudio, nato a Arco il 20.01.1978, C.F. MMLCD78A20A372N.

e

l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A. C.F. e P. I.V.A 00123080228 per brevità denominato di seguito ITEA S.p.A., rappresentato dalla dott.ssa GIANNI LAURA nata a Roma (RM) il giorno 15 maggio 1975, con domicilio per la carica in Trento (TN), via Romano Guardini n. 22, Codice Fiscale GNN LRA 75E55 H501G, quale Sostituto Dirigente del Settore Gestione dell'abitare, autorizzata alla firma da apposita procura speciale sottoscritta in data 16 marzo 2020 repertorio del Notaio Marco dott. Dolzani di Trento n. 73.945, atto n. 22.088, registrata a Trento il 25 marzo 2020 al n. 7568, S. 1T ed iscritta presso la CCIAA di Trento in data 03 aprile 2020 prot. n. 12325/2020;

**PREMESSO CHE**

- La Comunità Alto Garda e Ledro gestisce per i Comuni di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Tenno, Dro, Drena e Ledro, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti ingombranti e differenziati a seguito di stipulazione della apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come

prevede l'art. 35 del Codice degli enti locali (L.R. 3.5.2018,n° 2);

- ITEA S.p.A., con propria nota pervenuta a questa Amministrazione in data 14.10.2022, nostro prot. nr.0012736, richiedeva alla Comunità, per i propri scopi istituzionali, l'attivazione della convenzione del servizio per il trasporto e conferimento di quanto rinvenuto durante lo sgombero di alloggi e accessori e di quanto depositato negli spazi comuni degli stabili di ITEA S.p.A. fino al 31 dicembre 2025;
- Visto e richiamato il Decreto del Presidente della Comunità della Alto Garda e Ledro n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ con il quale è stata approvata la presente convenzione da sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
- Vista e richiamata la Decisione del Dirigente del Settore Gestione dell'abitare di ITEA S.p.A. n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ con la quale si è disposto di stipulare la presente convenzione;

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - Definizioni**

Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

Regolamento Comprensoriale (ora Comunitario): regolamento per il servizio comunitario di raccolta, trasporto e conferimento per lo smaltimento/recupero finale dei rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 2 - Finalità e contenuti della convenzione**

Scopo della convenzione è la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani anche ingombranti che ITEA S.p.A. rinviene durante lo sgombero degli alloggi e accessori e di quanto depositato negli spazi comuni degli stabili ITEA S.p.A. fino al 31 dicembre 2025.

A tal fine, con il presente atto, ITEA S.p.A., come sopra rappresentata, si avvale della Comunità Alto Garda e Ledro, come sopra rappresentata, in qualità di titolare delle funzioni sopra specificate per l'esecuzione delle stesse, che verranno eseguite mediante l'ausilio della ditta appaltatrice del servizio.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento della Comunità e dovrà essere, in ogni caso, svolto con modalità tali da assicurare lo smaltimento differenziato, in coerenza con le previsioni del "Piano Provinciale di

smaltimento dei rifiuti". Il servizio di cui sopra dovrà essere esercitato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

### **ART. 3 - Modalità di espletamento del servizio**

All'espletamento del servizio la Comunità potrà provvedere:

- direttamente mediante proprio personale;
- mediante appalto o concessione a soggetti regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa.

È escluso il subaffidamento dell'intero servizio mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati.

La Comunità, sulla base di sopralluogo, provvederà a posizionare uno o più container, anche in relazione alla disponibilità degli spazi, nei quali le ditte incaricate da ITEA S.p.A., provvederanno a conferire il materiale da avviare a smaltimento/recupero. Il servizio verrà espletato a seguito di richiesta scritta di ITEA S.p.A. e per l'esecuzione dello stesso verranno applicate le tariffe in essere con i Comuni dell'Alto Garda e Ledro che annualmente verranno trasmesse ad ITEA S.p.A. Per quanto riguarda lo smaltimento del materiale raccolto verrà applicata la tariffa di smaltimento in discarica del materiale raccolto che alla data odierna ammonta ad euro/tonn. 225,00. Tale importo rimarrà invariato fino ad aggiornamento della tariffa da parte della Provincia Autonoma di Trento a ad altro provvedimento della Comunità Alto Garda e Ledro. La Comunità, prima dell'esecuzione del servizio provvederà a trasmettere un preventivo di spesa legato alle operazioni necessarie per la sua esecuzione maggiorato di una quota del 5% quali spese amministrative di gestione.

### **ART. 4 - Proprietà delle attrezzature**

Tutta la strumentazione destinata ed utilizzata per la raccolta e per la gestione del servizio è messa a disposizione dalla Comunità.

### **ART. 5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata dal 01.01.2023 fino al 31 dicembre 2025.

#### **ART. 6 - Rapporti finanziari**

ITEA S.p.A. provvederà alla liquidazione del corrispettivo delle prestazioni effettuate sulla base del preventivo di spesa formulato dalla Comunità, fatta salva la quantificazione dell'importo relativo allo smaltimento del rifiuto che potrà essere definito solamente in fase di avvio a smaltimento.-

#### **ART. 7 - Responsabilità**

La Comunità assume il servizio di cui alla presente Convenzione mediante l'affidamento dello stesso tramite la Ditta che svolge il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e differenziati che si assume la totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenne ITEA S.p.A. per ogni e qualsiasi danno che potesse a chiunque derivare dalla gestione del servizio.

#### **ART. 8 - Contenzioso**

Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, saranno definite in via amministrativa.

In subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **ART. 9 – Codice di comportamento**

La Comunità prende atto che ITEA S.p.A. ha approvato il "Codice etico e di comportamento di ITEA S.p.A." quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, integrato con il Piano prevenzione corruzione e trasparenza ex L. 190/2012. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale di ITEA S.p.A. [www.itea.tn.it](http://www.itea.tn.it), area "Società trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali", dà atto di averne preso visione e conoscenza integrali dal sito internet (sezione "Società trasparente"), e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, i principi e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso vigente per ITEA S.p.A. La Comunità si impegna a trasmettere copia di quest'ultimo ai propri collaboratori a qualsiasi titolo o, in alternativa, a far loro prendere visione e piena conoscenza del medesimo tramite il sito internet di ITEA S.p.A. La violazione

degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ITEA S.p.A., verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto alla Comunità il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell'ambito soggettivo del D.Lgs. 231/2001, costituisce "violazione" anche l'ipotesi di rilascio della dichiarazione richiesta dal Codice etico e di comportamento non veritiera o incompleta.

#### **ART. 10 - Norme finali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di ITEA S.p.A. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - Il comma - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta in forma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

La data del documento è determinata dalla marca temporale stabilita dal repertorio a norma PITre della Comunità Alto Garad e Ledro coincidente con quella dell'ultima firma effettuata digitalmente.

PER LA COMUNITÀ DELLA Alto Garda e Ledro: Il Presidente, **Claudio Mimiola**

PER ITEA S.p.A.: